



Modifiche ed integrazioni all'art. 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)).

Art. 1
(Modifiche all'art. 25 della l.r. 4/2024)

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)) sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "(Legge finanziaria regionale 2005)" sono inserite le seguenti ", nelle more di una definitiva individuazione dei diversi livelli di tutela applicabili in tale area sulla base delle sue reali peculiarità ambientali,".
2. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 4/2024 sono apportate le seguenti modifiche: dopo le parole "è così delimitata" sono inserite le seguenti "in maniera provvisoria".
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 4/2024 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo previsto dall'articolo 4 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e dall'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), all'interno dell'area individuata ai commi precedenti, è assicurato il rispetto delle norme di salvaguardia previste dall'articolo 69 della legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005)).
2-ter. Nelle more del perfezionamento del procedimento amministrativo di cui al comma 2-bis non sono altresì consentite iniziative di uso e trasformazione del territorio incompatibili con la destinazione agricola dell'area ricompresa nel previgente perimetro della Riserva naturale, ed è altresì esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 59 e seguenti della legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) e successive modifiche.
2-quater. Il Presidente della Commissione consiliare competente, sentita la Commissione stessa, individua i componenti di una sottocommissione incaricata di elaborare una proposta di delimitazione dell'area della Riserva naturale guidata "Borsacchio", corredata di tutti gli elementi di cui all'articolo 4, comma 3, della l.r. 38/1996. La proposta redatta dalla sottocommissione e approvata dalla Commissione consiliare assume valore di proposta di modifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della medesima l.r. 38/1996 ed è inoltrata al Dipartimento regionale competente in materia per l'espletamento del procedimento di cui al comma 2-quinquies. Per la redazione della proposta di cui al presente comma, la sottocommissione può avvalersi del supporto di esperti senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.
2-quinquies. Il Dipartimento regionale competente, ricevuta la proposta di cui al comma 2-quater, avvia il procedimento amministrativo di cui all'articolo 4 della l.r. 38/1996 nel

rispetto delle prescrizioni ivi previste e dei principi fondamentali stabiliti dall'articolo 22 della l. 394/1991.".

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 32/3 del 16.12.2025, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE